

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1877

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Corte non fa proposta?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Insiste.

**PRESIDENTE.** Su che?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sul togliere i paragrafi *c* e *d*.

**PRESIDENTE.** Va bene; allora si voterà per divisione.

Metto ai voti i primi tre paragrafi dell'articolo 1:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del gran magistero dell'Ordine mauriziano e delle scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

« *a*) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del ministro della Casa reale e del primo segretario del gran magistero dell'Ordine mauriziano;

« *b*) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale. »

(Sono approvati.)

Metto ai voti i seguenti paragrafi:

« *c*) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

« *d*) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione. »

(Sono approvati.)

Metto ai voti i tre ultimi del primo articolo:

« *e*) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

« *f*) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere;

« *g*) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n° 2610. »

(Sono approvati.)

Ora metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffizi, i quali

facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente. »

Coloro che approvano quest'articolo, favoriscano di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

« Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette. »

**GIAMBASTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giambastiani ha facoltà di parlare.

**GIAMBASTIANI.** Io ho domandato la parola per fare un emendamento al secondo capoverso di quest'articolo. (*Rumori*)

A me pare alquanto dubbia la parola *abitualmente*, perchè so che le società hanno degli avvocati comuni, dei consulenti di cui si servono abitualmente e di quelli di maggior fama di cui si servono ad intervalli e per i grossi affari... (*Rumori*)

Io vorrei soltanto che venga chiaramente espresso il significato della parola *abitualmente*, poichè (concludo con due parole) stando alla lettera di questo periodo della legge, noi leviamo i piccoli avvocati, cioè i consulenti legali che danno il loro parere giornaliero, e che probabilmente non saranno mai nominati deputati, ed invece rendiamo compatibili quegli avvocati di maggior grido la cui riuscita nelle elezioni è facile e che probabilmente ad intervalli ci verranno poi a fare delle cause a favore delle società e contro il Governo.

Ho terminato.

**MUSSI, relatore.** L'onorevole Giambastiani avrà presente la lunga ed intricatissima discussione che a proposito degli onorevoli avvocati si è impegnata in questa Camera.

Il Senato non ha trovato abbastanza prudente la prima formola accettata dalla Camera, secondo la quale erano esclusi tutti gli avvocati con stipendio fisso e non gli altri.

Io non nego che l'*abitualmente* possa generare qualche dubbio nell'animo, e anzi nella mia relazione l'ho francamente confessato. Ma dopo tutto giudico che in questa materia sarà sempre la Camera chiamata a decidere. Essa nella sua equità e nella sua giustizia saprà prudentemente applicare la legge.

D'altra parte una formola più esatta fin qui non